

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

La compliance del quadro RW per i conti chiusi in Austria nel 2015 e 2016

di Ennio Vial

Seminario di specializzazione

IL QUADRO RW 2020: COMPILAZIONE E CONTROLLI PRIMA DELL'INVIO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La detenzione da parte di persone fisiche fiscalmente residenti in Italia di **conti all'estero** è oggetto di monitoraggio nel **quadro RW**. In questi ultimi periodi sono giunti a diversi contribuenti italiani un invito alla **presentazione di documenti in relazione a posizioni detenute in Austria nelle annualità 2014, 2015 e 2016**.

L'elemento comune a queste richieste è rappresentato dalla presenza di un **conto** (o comunque di una relazione bancaria) in **Austria** e la chiusura della stessa nelle annualità menzionate prima.

Va, innanzitutto, segnalato che, questi inviti o questionari **non precludono in alcun modo il ravvedimento operoso** che è certamente possibile se, all'epoca, il contribuente aveva presentato il **Modello Unico o il Modello 730**. Il **ravvedimento** è invece **precluso** in caso di **omessa dichiarazione**.

Innanzitutto, bisogna segnalare che **l'Austria** non è, a questi fini, considerato un paese paradisiaco in quanto lo stesso **non rientra nelle black list di cui al [D.M. 21.11.2001](#) o del [D.M. 4.5.1999](#)**.

Ciò comporta una serie di conseguenze. In particolare, in relazione alla misura delle sanzioni si segnala che:

- il **minimo edittale della sanzione per il quadro RW** è del **3%**;
- la **sanzione per infedele dichiarazione** è del **90%** ma, trattandosi di redditi prodotti all'estero, la stessa deve essere **aumentata di un terzo**;
- **l'aumento di un terzo opera anche per Ivie ed Ivafe**.

Il fatto che l'**Austria non sia annoverata tra i paradisi fiscali** comporta che, attualmente, le annualità ancora aperte risalgono al **2014 per quanto concerne il quadro RW** e al **2015 per quanto concerne i redditi**.

Se la **dichiarazione relativa all'anno 2014 non dovesse essere stata presentata**, l'annualità è ancora **aperta** ai fini dell'accertamento dei redditi. L'**omessa presentazione**, tuttavia, determina, come già segnalato, l'**impossibilità** di procedere al **ravvedimento**.

Il ravvedimento operoso determina una **riduzione delle sanzioni**. Per le annualità 2014, 2015 e 2016 le sanzioni vanno ridotte ad **un sesto**.

Per quanto concerne il **2014** il contribuente presenterà la **dichiarazione con il quadro RW aggiornato**. La sanzione del 3% viene ridotta allo 0,5%. Per il **2014** sono prescritte le imposte sui redditi, nonché l'Ivie e l'Ivafe che si accertano con le stesse regole delle imposte sui redditi.

Per il 2015 ed il 2016, oltre alla sanzione dello 0,5% in relazione al quadro RW si dovranno pagare anche le **imposte sui redditi, l'Ivie e l'Ivafe, con gli interessi calcolati al tasso legale**, e le **sanzioni per infedele dichiarazione** nella misura del 20%.

Il **minimo edittale del 90% va aumentato di un terzo e ridotto ad un sesto**. Le sanzioni per tardivo versamento sono assorbite da quella per **infedele dichiarazione**.